

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Nn. 668 e 640-A

RELAZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE (TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(RELATORE FOSCHI)

Comunicata alla Presidenza il 6 novembre 1992

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 1992, n. 397, recante interventi urgenti nelle zone della regione Liguria colpite da eccezionali avversità atmosferiche (n. 668)

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro per il coordinamento della protezione civile
di concerto col Ministro del tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1992

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

Interventi urgenti di solidarietà in favore delle popolazioni
della provincia di Savona (n. 640)

d'iniziativa del senatore CAPPELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1992

*del quale la Commissione propone l'assorbimento nel
disegno di legge n. 668*

INDICE

Relazione	Pag.	4
Pareri:		
della 1 ^a Commissione permanente	»	6
della 5 ^a Commissione permanente	»	7
Emendamenti proposti dalla Commissione	»	8
Disegno di legge n. 668, d'iniziativa del Governo, di conversione del decreto-legge n. 397 del 1992	»	10
Testo del decreto-legge n. 397 del 1992	»	11
Disegno di legge n. 640, d'iniziativa del senatore Cappelli ...	»	17

ONOREVOLI SENATORI. - Fin dal suo inizio, questo autunno 1992, dopo un lungo periodo di siccità, ha fatto registrare una piovosità eccezionale, caratterizzata spesso da violenti nubifragi che hanno determinato straripamenti di fiumi e torrenti, con allagamenti, smottamenti e frane, dai conseguenti danni rilevanti a persone, attività produttive e servizi essenziali, con in primo luogo i collegamenti viari di varia natura. Tra questi eventi calamitosi, si annovera il nubifragio abbattutosi sulla provincia di Savona il 22 settembre scorso che, com'è noto, ha provocato l'esondazione dei torrenti Letimbro, Quiliano e Sciosa, determinando allagamenti, rotture di argini, crollo di ponti, frane con interruzioni di varie strade, rotture di fognature e di acquedotti.

Anche se il pronto intervento delle Forze della protezione civile ha consentito il ripristino dei servizi essenziali, i danni permangono rilevanti, prudenzialmente valutabili per Savona in 166 miliardi, con esclusione di quelli relativi ai privati e alle loro attività produttive.

Purtroppo, il 27 dello stesso mese di settembre, si abbatteva un violento nubifragio anche su Genova, colpendo - oltre a gran parte della città - anche zone della media e bassa Valle del Bisagno e della Valle Sturla.

I danni causati da questa calamità naturale ammontano a non meno di 544 miliardi, aggiuntivi - ovviamente - ai 166 di Savona.

A fronte di queste situazioni di emergenza il Governo ha predisposto in data 5 ottobre 1992 il decreto-legge n. 397, col quale si intende fare fronte ai primi prioritari interventi, atti a favorire sia un parziale indennizzo per i danni subiti, sia - soprattutto - il ripristino dei servizi e il rilancio delle

attività produttive. Con finalità analoghe è stato altresì presentato, da parte del senatore Cappelli, il disegno di legge n. 640.

In particolare, il disegno di legge n. 668, di conversione del citato decreto-legge n. 397 (nel quale la Commissione propone di assorbire il disegno di legge n. 640 d'iniziativa del senatore Cappelli) prevede uno stanziamento complessivo di 100 miliardi, di cui 70 quale contributo straordinario da assegnare alla regione Liguria per gli interventi più urgenti, finalizzati al ripristino di strutture e servizi di pubblica utilità, e 30 per il rilancio delle attività produttive, nei settori agricolo, industriale, commerciale, artigianale, turistico e della pesca.

Accanto ai finanziamenti per complessivi 100 miliardi, il secondo tipo di intervento è dato dalla sospensione dei versamenti assistenziali e previdenziali, nonché di quelli a carattere impositivo.

Il decreto-legge consta di 10 articoli, che sono stati oggetto di approfondito esame nella Commissione ambiente e territorio, dando luogo alla presentazione di numerosi emendamenti, presentati, rispettivamente, sia dal Governo che dal relatore e dai colleghi senatori.

I più significativi attengono agli articoli 1 e 2, nonché all'articolo 9, relativo alla copertura finanziaria dell'onere di 100 miliardi previsto dal decreto.

A questo specifico riguardo, essendo stato accolto in Commissione l'emendamento 9.1, che indica la copertura della spesa nella riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7548 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, occorre provvedere, in sede di esame in Aula, al superamento di tale emendamento, in quanto detto capitolo 7548 è stato letteralmente soppresso per cui il permanere del presente testo significherebbe vanificare

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

totalmente la operatività del provvedimento in esame.

Nell'auspicare la rapida approvazione del disegno di legge n. 668 di conversione del decreto-legge 5 ottobre 1992, n. 397, pur con le modifiche che possano ritenersi migliorative, senza tuttavia intaccare la struttura portante del provvedimento, non

si considera fuori luogo l'augurio che una più incisiva volontà politica del Parlamento e del Governo possa attivare, in materia, interventi più organici e coordinati, finalizzati prioritariamente alla prevenzione degli eventi.

FOSCHI, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: RUFFINO)

sul disegno di legge n. 668

7 ottobre 1992

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, rilevando che i danni causati nella provincia di Savona e di Genova dall'alluvione dello scorso 22 settembre sono largamente superiori agli stanziamenti previsti nel decreto ed auspicando pertanto l'adozione di ulteriori misure da parte del Governo.

Si segnala altresì l'esigenza che le situazioni di altre regioni colpite dal maltempo in periodi diversi dell'anno - e segnatamente quelle di cui all'atto Senato n. 625 - vengano assoggettate ad una disciplina uniforme.

sul disegno di legge n. 640

13 ottobre 1992

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, segnalando la necessità di coordinarne le disposizioni con quelle dell'atto Senato n. 668 d'iniziativa del Governo e sul quale la Commissione ha espresso un parere, richiamato ad ogni effetto.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: PAVAN)

sul disegno di legge n. 668 e su emendamenti

28 ottobre 1992

La Commissione, esaminato il disegno di legge, nonchè gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo, ad eccezione dell'articolo 8 del decreto-legge, sul quale il parere è contrario per assenza della copertura finanziaria prevista dall'articolo 81 della Costituzione.

Quanto agli emendamenti, esprime poi parere contrario, sempre per assenza della copertura prevista dalla Costituzione, sugli emendamenti 1.2, 2.4, 2.3, 9.1, 9.2 e 3.2, sul quale in particolare osserva che si ha sicuramente come effetto un aggravamento del disavanzo del 1992.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Per far fronte agli interventi urgenti di competenza regionale volti alla eliminazione di situazioni di rischio e alla riparazione di danni al regime idraulico, causati dagli eventi alluvionali di cui al comma 1, e per la esecuzione di opere di riequilibrio idrogeologico delle zone colpite, la regione Liguria è autorizzata a rideterminare gli interventi e le relative priorità degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni, per il triennio 1992-1994. La rideterminazione è comunicata entro venti giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al Ministro dei lavori pubblici che provvede al trasferimento delle somme occorrenti».

1.1**Art. 2.**

Sostituire l'alinnea del comma 1 con il seguente:

«1. In favore dei soggetti residenti, da data anteriore al 22 settembre 1992, nei comuni di cui all'articolo 1, ovvero di quelli che svolgono nelle predette località la propria attività industriale, commerciale, artigiana, agricola, turistica e della pesca, ancorchè aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse, a decorrere dal 22 settembre 1992 fino al 31 marzo 1993 sono sospesi:».

2.1

Alla lettera a) del comma 1 aggiungere il seguente periodo: «Sono esclusi dal beneficio della sospensione i soggetti iscritti alle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del tesoro».

2.5

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sospesi dal 22 settembre 1992 al 31 marzo 1993 a norma dell'articolo 2, possono essere eseguiti fino al 29 aprile 1993 dai contribuenti di cui all'articolo 2.»

3.1**Art. 4.**

Al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli 2 e 3», inserire le seguenti: «, ove non sia diversamente disposto dagli articoli precedenti.».

4.1**Art. 5.**

Al comma 1, dopo le parole: «comune competente», inserire le seguenti: «dalla quale risulti che l'interessato possedeva la residenza nel comune stesso».

5.1**Art. 6.**

Al secondo periodo del comma 1, sostituire le parole: «vaglia cambiari od assegni bancari» con le seguenti: «o vaglia cambiari».

6.1**Art. 9.**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere di lire 100 miliardi per l'anno 1992 derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 7 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7548 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno medesimo».

9.1

DISEGNO DI LEGGE N. 668

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 ottobre 1992, n. 397, recante interventi urgenti nelle zone della regione Liguria colpite da eccezionali avversità atmosferiche.

Decreto-legge 5 ottobre 1992, n. 397, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1992 ().*

Interventi urgenti nelle zone della regione Liguria colpite da eccezionali avversità atmosferiche

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per far fronte alla emergenza verificatasi nelle province di Genova e Savona a seguito di eccezionali avversità atmosferiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. È assegnato alla regione Liguria, per i primi impegni, un contributo straordinario di lire 70 miliardi per provvedere alla realizzazione degli interventi di somma urgenza conseguenti agli eventi alluvionali dei giorni 22 e 27 settembre 1992 nei seguenti comuni e, eventualmente, in altri che la giunta regionale determina con delibera da emanarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) provincia di Savona: Savona, Albisola Marina, Albisola Superiore, Altare, Andora, Balestrino, Bergeggi, Borgio Verezzi, Bormida, Cairo Montenotte, Calice Ligure, Calizzano, Carcare, Celle Ligure, Cosseria, Dego, Finale Ligure, Giustenice, Giusvalla, Magliolo, Mallare, Mioglia, Orco Feglino, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Pietra Ligure, Plodio, Pontinvrea, Quiliano, Sassello, Stella, Tovo S. Giacomo, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Vezzi Portio;

b) provincia di Genova: Genova, Avegno, Bargagli, Bogliasco, Busalla, Camogli, Campomorone, Casella, Ceranesi, Davagna, Isola del Cantone, Lumarzo, Mignanego, Neirone, Recco, Ronco Scrivia, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Sori, Valbrevenna.

(*) Vedi anche il successivo avviso di rettifica nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1992.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate, con decreto del presidente della regione Liguria, previa deliberazione della giunta, alla integrazione dei bilanci delle amministrazioni provinciali e comunali per interventi di somma urgenza di rispettiva competenza, diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità ed indispensabili ad evitare il ripetersi di analoghe situazioni di emergenza, relativi:

a) alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, fognarie, igienico-sanitarie e simili, nonchè alla sistemazione degli alvei e degli argini dei corsi d'acqua ed al ripristino delle sezioni idriche e delle opere di contenimento, entro il limite di lire 55 miliardi;

b) all'assistenza ai cittadini, anche mediante erogazione di contributi per la riparazione dei danni alle abitazioni ed ai beni mobili, entro il limite di lire 15 miliardi.

3. Per far fronte agli interventi urgenti di competenza regionale volti alla eliminazione di situazioni di rischio determinate dai danni al regime idraulico, causati dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, e per la esecuzione di opere di riequilibrio idrogeologico delle zone colpite, la regione Liguria è autorizzata a rideterminare le priorità degli interventi previsti negli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, per il triennio 1989-1991, dandone comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.

Articolo 2.

1. In favore dei soggetti residenti, da data anteriore al 22 settembre 1992, nei comuni di cui all'articolo 1, ovvero di quelli che svolgono nelle predette località la propria attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, turistica e della pesca, ancorchè residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse, a decorrere dal 22 settembre 1992 fino al 31 marzo 1993 sono sospesi:

a) i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonchè i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

b) i termini, anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, civilistica ed amministrativa non espressamente sopra previsti, ivi compreso il versamento di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici, anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali, ad esclusione di quelli di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni.

2. Il sostituto d'imposta deve comunque operare le ritenute secondo le prescrizioni di legge.

Articolo 3.

1. Gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere eseguiti fino al 29 aprile 1993 dai contribuenti di cui all'articolo 1.

2. I contribuenti indicati nell'articolo 1 tenuti, successivamente alla data del 22 settembre 1992, agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del citato decreto n. 633 del 1972, sono dispensati dai suddetti obblighi e debbono comprendere, nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1992, anche le operazioni effettuate o registrate dal 22 settembre 1992 al 28 febbraio 1993; debbono altresì versare, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA, l'imposta non versata per effetto della sospensione.

3. I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, scadenti nel periodo di sospensione previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), sono prorogati di mesi tre; la stessa disposizione si applica ai relativi versamenti, i cui termini scadono nel suddetto periodo. Il versamento della seconda o unica rata d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, cui sono tenuti i contribuenti indicati nell'articolo 1 che usufruiscono della predetta sospensione, deve essere effettuato negli stessi termini previsti per i versamenti dovuti sulla base delle dichiarazioni dei redditi da presentare per l'anno 1992; il versamento dell'imposta straordinaria immobiliare di cui all'articolo 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, può essere effettuato fino al 15 aprile 1993 senza applicazione della prevista maggiorazione del 3 per cento, dovuta a titolo di interesse, di cui al comma 5 del medesimo articolo 7. Le ritenute alla fonte operate dai sostituti di imposta e non versate ai sensi dell'articolo 2 nel periodo in cui opera la sospensione devono essere versate entro i primi quindici giorni del mese di aprile 1993, separando quelle operate nel 1992 da quelle operate nel 1993.

Articolo 4.

1. Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni di cui agli articoli 2 e 3 avverrà, senza aggravii di interessi ed altri oneri, mediante rateizzazione in un anno a decorrere dal secondo mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime e, per le riscossioni mediante ruoli, a decorrere dalla scadenza di giugno 1993 in cinque rate.

2. Da questa ultima scadenza decorrono anche i recuperi degli altri contributi e tributi per il cui pagamento non vi è data anteriore al secondo mese successivo alla scadenza della sospensione.

3. Non si farà comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione di termini di cui al presente decreto.

4. Gli adempimenti dei contribuenti in materia di tributi locali non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al presente decreto debbono essere effettuati dai contribuenti medesimi entro il 31 maggio 1993.

Articolo 5.

1. Per fruire dei benefici di cui agli articoli 2, 3 e 4, i soggetti legittimati devono produrre al soggetto creditore, per gli adempimenti per i quali intendano avvalersi della sospensione, certificato di residenza, con attestazione del comune competente, da data anteriore al 22 settembre 1992. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la documentazione sarà rappresentata da certificato rilasciato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o dal tribunale competente.

2. I soggetti residenti altrove, ma ugualmente ammissibili ai benefici di cui al presente decreto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, per fruire dei benefici ad essi riconoscibili devono produrre, a ciascun ente creditore e per gli adempimenti per i quali intendono avvalersi della sospensione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigiana nella località di cui al comma 1 e che le obbligazioni il cui adempimento si intende differire afferiscono esclusivamente all'attività medesima.

3. In ogni caso le certificazioni e la dichiarazione di cui al presente articolo devono essere accompagnate da domanda di sospensione, che può redigersi anche a tergo degli atti medesimi, da presentarsi ai fini dell'IVA in allegato alla dichiarazione annuale.

4. Tutti gli atti, istanze, certificazioni e documenti relativi ai benefici di cui al presente decreto sono esenti dalle imposte di bollo e da ogni altro tributo, nonché da diritti e spese varie.

Articolo 6.

1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2 sono sospesi, nel periodo 22 settembre - 31 dicembre 1992, i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 22 settembre 1992, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La competente Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura curerà, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari, i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali, vaglia cambiari od

assegni bancari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto. Per i medesimi soggetti sono, altresì, sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono nei periodi sottoindicati. La sospensione dei termini sostanziali e processuali opera per il periodo che va dal 22 settembre al 31 dicembre 1992, salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 2 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai medesimi processi esecutivi.

Articolo 7.

1. Salve le provvidenze di cui all'articolo 8, è assegnato alla regione Liguria un contributo straordinario di lire 30 miliardi per l'erogazione di contributi a sostegno delle attività produttive, nei limiti di lire 5 miliardi per quelle agricole e di lire 25 miliardi per le attività industriali, commerciali, artigiane, turistiche e della pesca.

2. All'erogazione dei contributi di cui al comma 1 si provvede con decreto del presidente della regione Liguria, previa delibera della giunta regionale, che determina criteri, entità, forme, modalità e priorità dell'erogazione stessa.

Articolo 8.

1. A favore delle aziende agricole situate nei comuni di cui all'articolo 1 possono essere concesse le provvidenze ed applicate le procedure di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.

2. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche e della pesca aventi impianti nei comuni di cui all'articolo 1 possono essere concesse le agevolazioni di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198.

3. Le provvidenze di cui ai commi 1 e 2 sono alternative a quelle previste dall'articolo 7.

Articolo 9.

1. All'onere di lire 100 miliardi per l'anno 1992 derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 7 si provvede: quanto a lire 42 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 22 miliardi l'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota» e per lire 20 miliardi l'accantonamento «Program-

ma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali, comprensivo del riassetto territoriale dell'Oltrepò pavese, investito da un diffuso dissesto idrogeologico, entro il limite di lire 20 miliardi»; quanto a lire 48 miliardi, a lire 5 miliardi ed a lire 5 miliardi, mediante pari riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 7733, 8172 e 8317 del medesimo stato di previsione, intendendosi corrispondentemente ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1992.

SCÀLFARO

AMATO - FACCHIANO - BARUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

DISEGNO DI LEGGE N. 640

D'INIZIATIVA DEL SENATORE CAPPELLI

Art. 1.

1. Le persone fisiche e le persone giuridiche che alla data del 22 settembre 1992 avevano residenza o sede nel comprensorio savonese colpito dall'alluvione del 22 settembre 1992, hanno diritto ad un risarcimento forfettario dei danni subiti nella misura indicata nel comma 2, ed a condizione che presentino regolare domanda di indennizzo avente le caratteristiche indicate nel comma 3.

2. Il risarcimento forfettario consiste nelle seguenti esenzioni:

a) per persone giuridiche: la totalità o una parte di quanto dovuto per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) o l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, di arti e di professioni (ICIAP) relativamente all'esercizio 1993;

b) per persone fisiche, la totalità o una parte dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) relativamente agli esercizi 1993 e 1994.

3. La domanda di indennizzo deve essere presentata al comune di residenza o sede

entro il 31 dicembre 1992. Da essa devono risultare i seguenti elementi:

a) descrizione dei danni diretti subiti;
b) quantificazione economica dei costi sostenuti o che si prevede di sostenere;
c) descrizione e quantificazione di massima dei danni indiretti subiti.

4. Le amministrazioni comunali entro il 30 aprile 1993 dovranno completare la verifica delle domande ricevute e comunicare al Ministero delle finanze i nominativi degli aventi diritto al risarcimento nonché l'ammontare massimo dello stesso.

5. Quando per le persone giuridiche la totalità dell'IRPEG e dell'ICIAP dovute per l'esercizio 1993 e per le persone fisiche l'ammontare dell'IRPEF per gli esercizi 1993 e 1994 superano l'ammontare identificato ai sensi del comma 4, la differenza viene versata all'erario dal contribuente.

6. Quando per le persone giuridiche la totalità dell'IRPEG e dell'ICIAP dovute per l'esercizio 1993 e per le persone fisiche l'ammontare dell'IRPEF per gli esercizi 1993 e 1994 risultano inferiori all'ammontare identificato ai sensi del comma 4, la differenza sarà versata dall'erario al contribuente. La legge finanziaria per il 1995 prevederà un apposito stanziamento.